



COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

MACROSTRUTTURA 2

GOVERNO DEL TERRITORIO

**APPROVAZIONE DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA PCCA L.R.T. N. 89/98 ADOTTATA con DCC 68 del 17/12/2013, LIMITATAMENTE ALLA
SCHEDA NORMA RQ20.1**

**Relazione
Responsabile del Procedimento**

arch. Irene D'Accordio

PREMESSA

Vista l'istanza di privati di modifica del PCCA vigente presentata da soggetto attuatore PDR RQ20.1 in data 26/11/2020 prot. n. 42984.

Valutato che la richiesta corrisponde alla classe acustica di detta area come individuata nella **VARIANTE AL PCCA ADOTTATA con DCC 68 del 17/12/2013.**

Confermata dalle indagini presentate, di seguito trattate, pertanto si propone l'approvazione dello **STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PCCA L.R.T. N. 89/98 ADOTTATA con DCC 68 del 17/12/2013, LIMITATAMENTE ALLA SCHEDA NORMA RQ20.1, senza ulteriori modifiche cartografiche rispetto a quanto adottato nel 2013.**

La sottoscritta arch. Irene D'Accordio , in qualità di Responsabile del Procedimento dell'atto urbanistico relativo alla proposta di **"APPROVAZIONE DI STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PCCA L.R.T. N. 89/98 ADOTTATA con DCC 68 del 17/12/2013, LIMITATAMENTE ALLA SCHEDA NORMA RQ20.1"**, attesta e certifica quanto sotto riportato in merito al procedimento in oggetto.

La presente relazione costituisce allegato all'atto da approvare ai sensi del Titolo II Capo I della LR 65/2014 e ss.mm.ii.

La presente relazione viene redatta in riferimento al procedimento di approvazione di stralcio di variante puntuale al Piano Comunale di Classificazione Acustica, di un Piano di Settore disciplinato dall'art.11 della LR 65/2014 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 della LR 89/98 e ss.mm.ii..

La presente relazione, tenuto conto degli ambiti applicativi dell' art. 18 della L.R. n. 65/2014, viene redatta al fine di descrivere le azioni svolte dal Responsabile del Procedimento, finalizzate a:

- accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- verificare che la Variante al PCCA proposta si formi in piena coerenza con il Piano Strutturale vigente, con il Piano Strutturale Intercomunale adottato ed in conformità al Regolamento Urbanistico vigente;
- verificare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- prendere atto dei risultati dell'attività di valutazione e del procedimento ad esso attribuito;

La presente relazione contiene i seguenti argomenti:

- Normativa di riferimento;
- Descrizione dell'azione amministrativa proposta;
- Condizioni e gli obiettivi della proposta di Variante;
- Valutazione di coerenza;

- Modalità e tempi di approvazione della variante al PCCA;
- Risultanze della relazione tecnica a firma del tecnico competente in acustica;
- Considerazioni relative al procedimento di VAS di cui alla LR 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Garante della comunicazione;
- Conclusioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. n. 447 del 26 Ottobre 1995, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.
- D.M.A. 11/12/1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- D.P.C.M. 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". D.M.A.
- 16/03/1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- D.Lgs. n.42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico".
- L.R. della Toscana n. 89 del 1 Dicembre 1998, "Norme in materia di inquinamento acustico".
- D.P.G.R. n.2-R del 08/01/2014, Regolamento regionale di attuazione "Norme in materia di inquinamento acustico".
- L.R. della Toscana n. 65 del 10 novembre 2014, "Norme per il governo del territorio".

DESCRIZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTA

Il vigente PCCA è stato approvato, ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L.R. 89/1998 e ss.mm.ii. con DCC n. 42 del 8 luglio 2004 e successivamente modificato con DCC n. 62 del 28 settembre 2006.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è stato redatto sulla base di un'analisi puntuale del territorio del Comune di Cascina, cercando di entrare nel merito di tutte le problematiche connesse con la gestione del territorio e con quelle di tipo acustico, che si compongono tra loro in maniera molto complessa.

Molti sono stati gli strumenti presi in considerazione come il PS, le indicazioni sulla viabilità e i flussi di traffico, le destinazioni d'uso del territorio e degli edifici, il clima acustico. Il PCCA, essendo uno strumento urbanistico a tutti gli effetti, contempla degli obiettivi programmatici. La sua redazione, pertanto, può portare, in alcune situazioni, a stabilire delle rigide direttive programmatiche sul territorio che devono, perciò, essere assolutamente valutate con attenzione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12 Marzo 2013 è stato avviato il procedimento per la formazione della variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica contestualmente a quello relativo alla Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento e la redistribuzione dell'attuale dimensionamento di previsione.

La variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica riguarda la modifica al Piano vigente resasi necessaria in conseguenza delle modifiche previsionali del Comune di Cascina e dei territori contermini e che prevede in particolare:

- l'analisi dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- la verifica della coerenza tra pianificazione urbanistica ed effettiva destinazione del territorio, modificando classificazioni già assegnate laddove fossero intervenute nuove e maggiormente idonee valutazioni;
- l'adeguamento del Piano al PCCA del Comune di Pontedera allo scopo di rispettare quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 89/1998 e ss.mm.ii. sul divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano in misure

superiore a 5dB, a motivo della variante al piano di classificazione avviata dal Comune di Pontedera per le motivazioni suddette;

- l'individuazione di una o più aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 89/1998 e ss.mm.ii.;

Con DCC n. 68 del 17 dicembre 2013 è stata adottata una variante generale al PCCA, non portata in approvazione.

La variante puntuale al vigente PCCA riguarda l'area interessata dal piano di recupero di iniziativa privata (RQ 20.1). La variante parziale è motivata dalla sospensione dell'istanza del piano di recupero di iniziativa privata (RQ 20.1), in quanto l'attuale classificazione acustica - Classe IV - risulta, secondo il Parere Arpat agli atti [prot. 18428/2020], non coerente con la medesima istanza di piano.

Si riporta in estratto detto parere:

"Considerato quanto previsto dal DPGR "2/R/2014, visto che l'area sarà in prevalenza a carattere residenziale (comprensiva di struttura di assistenza anziani) con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali, si ritiene l'attuale classificazione acustica non coerente con il progetto di recupero presentato. Per quanto riguarda la matrice acustica, si ritiene pertanto opportuno che venga avviato il procedimento per l'approvazione di una variante al PCCA. Una volta che la variante è stata approvata e pubblicata sarà possibile nuovamente valutare l'eventuale documentazione che dovrà contenere tutti gli aggiornamenti del caso".

La variante puntuale al PCCA in esame riguarda unicamente l'area relativa alla scheda norma RQ 20.1 in quanto oggetto agli atti della Macrostruttura 2 Governo del Territorio non risulterebbero ulteriori pratiche e/o istanze di parte sospese per mancanza di coerenza al PCCA vigente.

Inoltre agli atti del Servizio Pianificazione/SIT non risultano, ad oggi, altre aree di trasformazione in fase istruttoria o presentate che risultino in contrasto con il PCCA vigente.

La procedura consiste nell'approvazione dello stralcio dell'area afferente l'ambito RQ20.1 adottata con **DCC 68 del 17/12/2013, LIMITATAMENTE ALLA SCHEDA NORMA RQ20.1, senza ulteriori modifiche cartografiche rispetto a quanto adottato nel 2013.**

MODALITA' E TEMPI DI APPROVAZIONE dello STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PCCA L.R.T. N. 89/98 ADOTTATA con DCC 68 del 17/12/2013, LIMITATAMENTE ALLA SCHEDA NORMA RQ20.1

Il Piano Comunale di Classificazione acustica e le sue varianti, costituisce piano di settore ai sensi dell'art. 11 della LRT 65/2014, ed è approvato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo I della sopracitata legge.

Secondo le disposizioni dell'art19 - Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica", commi 5/8:

Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

- a. è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;

- b. acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);
- c. è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

Il provvedimento di approvazione deve contenere il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione determinazioni conseguentemente adottate.

Preso atto che nella fase successiva all'adozione alla variante generale al PCCA è pervenuta n. 1 osservazione da parte della Provincia di Pisa prot. 8471 del 02/04/2014, nella forma di Delibera di Giunta Provinciale n. 39 del 19/03/2014 con la quale si condividono gli obiettivi generali del progetto di variante e non vengono rilevate condizioni ostative all'approvazione definitiva del piano, si attesta che l'osservazione, non modificativa di nessun elaborato costituente il piano, viene ritenuta formalmente accoglibile senza necessità di elaborare controdeduzione.

CONDIZIONI ED OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Il Piano di Recupero agli atti del Servizio Pianificazione/SIT è stato presentato, dalla "Società Quaglierini Laterizi" in attuazione della Scheda norma RQ 20.1 inserita nell'Allegato A alle NTA del vigente RU.

Il progetto presentato, con le seguenti funzioni, è conforme alle disposizioni della scheda-norma che prevede l'inserimento:

- edifici residenziali;
- commerciali relativi alla media struttura di vendita;
- strutture private di interesse pubblico (convenzionate e non convenzionate) ai sensi dell'art.22 delle NTA del vigente RU;;
- alloggi di Edilizia Residenziale sociale;

Tali funzioni risultano compatibili con la classe acustica III individuata nella Variante generale al PCCA adottata nel 2013 e non conformi alla classe IV individuata dal PCCA vigente.

Tale classificazione vigente coinvolge un'area in precedenza occupata da un'azienda produttrice di laterizi, dismessa dal 2011, che il Comune intende recuperare ai fini urbanistici, pertanto è necessario adeguare la classe acustica alla situazione odierna (dismissione della fonte di rumore) in coerenza con quanto già adottato confermata ed aggiornata dagli studi acustici compiuti in data 2020.

La variante in oggetto propone di modificare da classe IV a classe III l'area della ex industria al fine di rendere più coerente la classificazione acustica con la nuova destinazione urbanistica dell'area e di evitare eccessive frammentazioni del PCCA, uniformando la sua classificazione acustica con quella delle aree confinanti, fornendo altresì una maggiore tutela acustica per gli insediamenti residenziali ivi presenti o previsti;

La verifica di coerenza ha lo scopo di rendere chiaro e trasparente il legame operativo tra le azioni e gli obiettivi della proposta di Variante al Piano vigente.

Il Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 19 marzo 2015, è divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT parte II n.20 del 20.05.2015 ed in particolare alla disciplina dettata dalla Scheda Norma RQ16.1a dell'allegato A alle NTA.

La "Variante parziale al piano strutturale per l'adeguamento e la ridistribuzione dell'attuale dimensionamento di previsione e la variante di monitoraggio al regolamento urbanistico" del Comune di Cascina sono state adottate prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 e in particolare:

- Ai sensi dell'art. 227 di tale nuova LR, è stata approvata la Variante parziale al **Piano Strutturale** ai sensi del Titolo II, Capo I della medesima, previa acquisizione del parere della Conferenza di copianificazione di cui all'art.25 della stessa Legge Regionale per la previsione di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall'art. 224 della medesima Legge Regionale.

- La Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico è stata approvata ai sensi del Titolo II, Capo I della LR 65/2014 ai sensi della procedura prevista dagli artt. 16 e art.17 della L.R.T. 1/2005; Fermo restando la necessità, nei tempi massimi concessi dalla L.R. n. 65/2014, di procedere alla individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'Art. 4 della stessa Legge, si specifica che ai fini della formazione e valutazione del piano di recupero in oggetto, si applica l'Art. 224 "Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato", che recita:

Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.

Dalla carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale comunale vigente risulta che il Piano di recupero e conseguentemente l'area di cui si propone la modifica di classificazione acustica non rientra nelle aree agricole.

Trattandosi di un intervento posto al di fuori del territorio rurale non è necessario il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 della L.R. n. 65/2014;

L'attuazione del Piano di Recupero in oggetto è conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico..

Con DCC. n.55 del 04.08.2020 è stato adottato il Piano Strutturale Intercomunale ai fini della conformità per la sola area puntuale in esame, essendo essa all'interno del perimetri del territorio urbanizzato nel vigente Ru ai sensi dell'art.224 della LRT 65/2014 e interno al medesimo perimetro ai sensi dell'art.4 dello strumento adottato, non si riscontrano elementi di divergenza. Per quanto

riguarda la verifica degli aspetti patrimoniali e statutari e dei MORFOTIPI urbani come individuati nello strumento adottato non si rilevano altresì elementi di criticità.

Conformità al PIT approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015

Ai sensi dell'art 20 *"Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio"* della disciplina del PIT, gli atti di governo del territorio, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT (BURT n. 28 part I del 20.05.2015), si **conformano** alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice.

Gli strumenti vigenti alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del PIT sul BURT **adeguano** i proprio contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria.

Ai sensi del comma 3 dell'art 23 *"Disposizioni transitorie"*, fino all'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico, i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano i beni paesaggistici.

In base all'accordo tra la Regione Toscana e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritto il 16 dicembre 2016 all'art 4 *"Oggetto della conferenza paesaggistica"* viene specificato al punto 2 quando si applica la procedura di conformazione ed al punto 3 quando si applica la procedura di adeguamento.

Nello specifico al punto 3, dell'accordo suddetto, viene esplicitato che l'adeguamento di cui all'art 21 della disciplina di PIT si applica alle varianti degli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica vigenti che interessino beni paesaggistici, pertanto nel caso in cui le varianti non riguardino beni paesaggistici, come definiti dall'art 134 del Codice, la conferenza paesaggistica non ha luogo.

L'area in oggetto **non contiene beni paesaggistici**, ne ha elementi di valore riconosciuti nelle invariati della scheda d'ambito n. 8.

La proposta di piano è altresì corredata da una relazione che attesta la coerenza con le direttive e prescrizioni contenute nella disciplina di piano, con la sopracitata scheda d'ambito n°8 del PIT, con il PTC e con il PS.

La presente relazione ha verificato:

- che non ci sono incrementi della superficie utile lorda (Sul) o degli altri parametri rilevanti ai fini del dimensionamento e quindi rispetta interamente le prescrizioni della scheda/norma del RU;
- che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 12 co. 6 del d.lgs n. 152/2006 in quanto il Piano proposto non ha effetti significativi sull'ambiente che non siano stati già precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati;
- che l'intervento rispetta le prescrizioni ed è coerente con le direttive del PIT, pertanto il piano è da considerarsi ADEGUATO al PIT.

LE RISULTANZE DELLA RELAZIONE TECNICA A FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Rilevato che ai fini del perfezionamento della fase istruttoria del Piano di Recupero RQ 20.1 e in conseguenza della necessità di adeguare la classificazione acustica dell'area in funzione dello stato attuale dei luoghi, il soggetto attuatore del piano ha presentato con prot. n. 42984 del 26/11/2020 specifica documentazione consistente in:

- Relazione tecnica urbanistica e schema di progetto piano di Recupero;
- Elaborati PCCA vigente e adottato con l'individuazione dell'area in oggetto;
- Relazione tecnica per istanza di variante parziale al P.C.C.A. vigente nel Comune di Cascina - redatta dall'Agr. Dott.ssa Irene Menichini, iscritta nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al numero 8368 dal 10/12/2018 (provvedimento: Decreto Regione Toscana n. 2261 del 24 febbraio 2017)

con la quale il tecnico competente in acustica ambientale attesta che l'attuale clima acustico dell'area non risulta mutato significativamente rispetto a quanto risultante a quanto adottato nel 2013, e comunque coerente con la trasformazione dell'area in progetto, oltre che con le norme di settore intervenute;

Atteso che la documentazione di cui sopra è stata oggetto di verifica e approfondimento da parte degli uffici competenti anche in ragione della procedura da seguire, con particolare riferimento agli elaborati di variante già adottati a dicembre 2013, l'avviso di pubblicazione BURT e la verifica delle osservazioni a suo tempo acquisite dal Protocollo Generale dell'Ente;

I contenuti della documentazione tecnico-spacialistica trasmessa, verificano le condizioni di ammissibilità in riferimento alle seguenti considerazioni:

- la variante in oggetto rappresenta uno stralcio della Variante più generale già adottata dal comune nel Dicembre del 2013 ed elaborata in collaborazione con ARPAT;
- la variante coinvolge un'area in precedenza occupata da un'azienda produttrice di laterizi, dismessa dal 2011, che il Comune intende recuperare ai fini urbanistici con la realizzazione di unità residenziali, commerciali di media struttura e attrezzature di interesse collettivo secondo quanto previsto dall'art. 22 NTA del vigente RU;
- secondo il PCCA vigente l'area interessata, corrispondente a quella occupata dall'azienda dismessa con una superficie territoriale di comparto di circa 47.200 mq, è inserita in classe IV ed è completamente circondata da aree in classe III;
- la variante in oggetto propone di modificare da classe IV a classe III l'area della ex industria al fine di rendere più coerente la classificazione acustica con la nuova destinazione urbanistica dell'area e di evitare eccessive frammentazioni del PCCA, uniformando la sua classificazione acustica con quella delle aree confinanti;
- la nuova classificazione proposta per l'area fornisce una maggiore tutela acustica per gli insediamenti residenziali ivi presenti o previsti;
- a supporto della variante proposta il tecnico competente in acustica ambientale ha eseguito, nel gennaio 2020, una serie rilevamenti fonometrici, sia nel periodo diurno che in

quello notturno, al fine di dimostrare la coerenza della nuova proposta di classificazione con i livelli di rumore presenti nell'area oggetto di variante;

- i rilevamenti eseguiti, pur non risultando conformi, in termini di durata delle misure, alle modalità previste dal DM 16/03/98 (metodo quantitativo rigoroso) né a quelle previste dall'Appendice B al DPGR n.2/R/2014 (metodo qualitativo), evidenziano comunque una sostanziale compatibilità dei risultati ottenuti con i futuri limiti acustici di una classe III, tranne che nel caso dei rilevamenti in periodo notturno in due postazioni di misura;

Con nota prot. n. 5445 del 22/02/2021 sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 5 comma 9 della LRT 89/98 e ss.mm.ii., all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, a conferma del parere favorevole già acquisito e citato nella DCC n. 68/2013, e al Dipartimento Arpat di Pisa;

E' stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento Arpat con prot. n. 9976 del 22/03/2021 condizionato al rispetto della seguente prescrizione:

"Sia eseguita, entro sei mesi dall'approvazione della variante, una campagna strumentale di accertamento dei livelli rumore ambientali presenti nell'area con modalità conformi alle disposizioni di cui al DM 16/03/98 oppure all'Appendice B al DPGR n.2/R/2014 al fine di verificarne la conformità ai nuovi limiti previsti".

CONSIDERAZIONI relative al procedimento di VAS di cui alla L.R. 10/2010

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c) LR 10/2010, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, anche per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

La variante al PCCA adottata [DCC n. 68 del 17 dicembre 2013] per l'area in esame (PDR RQ 20.1) prevedeva già il passaggio dalla Classe IV alla III, ovvero lo stesso passaggio proposto con l'attuale variante, per la medesima motivazione: chiusura dell'attività da parte della ditta Laterizi Quagliarini con conseguente previsione di trasformazione dell'area a prevalente destinazione residenziale, in attuazione delle previsioni urbanistiche.

Si fa presente che la variante del 2013 è stata, ai fini dell'adozione, oggetto della procedura di verifica di VAS, conclusa con provvedimento di esclusione (DETERMINA NUCVA 2 DEL 23/10/2013), sulla base del documento "RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO con valenza di documento preliminare per il SISTEMA ARIA, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010". Documento oggetto di consultazione unitamente alla proposta di piano da parte soggetti competenti (sono pervenuti 7 contributi di cui 2 riguardanti il PCCA), come documentazione agli atti consultabile sul sito del Comune di Cascina al seguente link: <https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/piano-comunale-di-classificazione-acustica-4eb1fde5-4a47-4197-b87b-5a1a01b63ccb>

Considerando che:

- l'area oggetto di variante parziale al PCCA proposta era già ricompresa all'interno delle aree della variante adottata con DCC n. 68 del 17 dicembre 2013, già quindi sottoposta procedura di verifica di VAS, conclusa con provvedimento di esclusione (DETERMINA NUCVA 2 DEL 23/10/2013;
- Dalle risultanze dello studio del clima acustico contenute nella Relazione a firma del Tecnico competente in acustica ambientale dott. Ssa Menichini, si attesta che l'attuale clima acustico dell'area non risulta mutato significativamente rispetto a quanto risultante nel 2013, e comunque coerente con la trasformazione dell'area in progetto (PDR RQ 20.1), oltre che con le norme di settore intervenute (DPGR 2/R/2014).

In considerazione di quanto sopra espresso, si ritiene di non duplicare una nuova procedura di verifica di VAS e di confermare pertanto la procedura avviata e conclusa con la DETERMINA del Nucleo Comunale Valutazione Ambientale (NUCVA) n. 2 del 23/10/2013.

DOCUMENTAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE

La proposta di VARIANTE AL P.C.C.A., è composta dai seguenti elaborati:-

- Relazione tecnica per istanza di variante parziale al P.C.C.A. vigente nel Comune di Cascina - redatta dall'Agr. Dott.ssa Irene Menichini, integrativa e non sostitutiva;
- Parere ARPAT prot. n. 9976/2021;
- Osservazione Provincia di Pisa prot. 8471/2014, nella forma di D.G.P. n. 39/2014;
- Attestazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 comma 2 della LRT 65/2014;
- Tav. n° 1 Cascina Nord – scala 1/10000;
- Tav. n°1 - scala 1/5000.

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

La procedura non è sottoposta a relazione di attestazione del Garante della comunicazione e partecipazione, in quanto l'approvazione dello stralcio non costituisce atto di governo del territorio poiché non incide comportando variazione al Piano Strutturale e al regolamento vigenti né al Piano strutturale intercomunale adottato. Sarà comunque pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Le iniziative necessarie, nelle diverse fasi procedurali, per l'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del *Piano di Recupero* e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati saranno espletate in conformità con la vigente normativa in materia.

CONCLUSIONI

L'iter istruttorio ha verificato quanto individuato in premessa e l'intervento risulta valutato rispetto alle prescrizioni ambientali, urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti.

In considerazione del carattere prescrittivo delle indicazioni esposte dal dipartimento Arpat, si conclude condividendo le risultanze e proponendo l'approvazione **dello STRALCIO DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PCCA L.R.T. N. 89/98 ADOTTATA con DCC 68 del 17/12/2013, LIMITATAMENTE ALLA SCHEDA NORMA RQ20.1**

Cascina, li 26.03.2021

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Irene D'Accordio

